REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 990/2013 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 1187/2009 riguardo alle esportazioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari verso gli Stati Uniti d'America e la Repubblica dominicana

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare l'articolo 161, paragrafo 3, l'articolo 170 e l'articolo 171, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) La sezione 2 del capo III del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione [2] prevede disposizioni per quanto riguarda i titoli di esportazione per i formaggi da esportare verso gli Stati Uniti nell'ambito di alcuni contingenti del GATT. L'esperienza relativa ad alcuni di questi contingenti ha mostrato che, a causa della costante evoluzione del mercato, in particolare della grande volatilità dei prezzi, dell'intensificarsi della concorrenza e dell'evoluzione dei tassi di conversione monetaria durante il lungo lasso di tempo che intercorre fra il periodo di presentazione delle domande di titoli di esportazione («domande di titoli») e il momento in cui le esportazioni hanno luogo, gli esportatori possono trovarsi nell'impossibilità di utilizzare i propri titoli e, pertanto, perdere le corrispondenti cauzioni. Al fine di non scoraggiare gli esportatori dal presentare domanda per i contingenti per i quali la scadenza è fissata d'accordo con le autorità degli Stati Uniti, occorre ridurre il livello della cauzione, a decorrere dall'anno contingentale 2015.

(2) L'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 prevede che, per i contingenti aperti dagli Stati Uniti, le domande siano soggette alla costituzione di una cauzione a norma dell'articolo 9 del suddetto regolamento. L'articolo 9, poiché fa parte del capo relativo alle norme generali del regolamento (CE) n. 1187/2009, stabilisce il meccanismo di calcolo della cauzione per le esportazioni che non beneficiano di preferenze commerciali concesse da paesi terzi. Pertanto, tenuto conto dell'esperienza acquisita in merito ai contingenti preferenziali aperti dagli Stati Uniti e allo scopo di rendere tali contingenti più attraenti per gli esportatori, occorre non soltanto ridurre il livello della cauzione bensì anche precisare che l'articolo 9 nella sua integralità non debba essere applicato a tali contingenti.

(3) Il capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 definisce le condizioni e la procedura alle quali sono soggetti gli esportatori per partecipare al contingente di latte in polvere aperto dalla Repubblica dominicana. Mentre il contingente è stato pienamente utilizzato dal momento della sua introduzione fino all'anno contingentale 2010-2011, sembra che, a decorrere dall'anno contingentale 2011-2012, i quantitativi totali richiesti siano inferiori al contingente disponibile.

(4) Per poter utilizzare al massimo il contingente nei prossimi anni, è necessario apportare alcuni adeguamenti alle norme relative all'ammissibilità ai quantitativi applicabili ed ai periodi di presentazione delle domande di titoli e della cauzione.

(5) Inoltre, per rendere il contingente tariffario più facilmente accessibile agli esportatori, è opportuno rendere meno restrittivi i requisiti relativi alle attività commerciali storiche minime al momento della presentazione della domanda per la parte del contingente di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione.

(6) Per consentire un utilizzo ottimale del contingente ed a fini di semplificazione, occorre portare al livello del quantitativo del contingente i quantitativi massimi per i quali è possibile presentare domanda di titoli, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009. Occorre fissare a 20 tonnellate la quantità minima per la quale è possibile presentare le domande di titoli.

(7) Il lungo lasso di tempo che intercorre fra il periodo di presentazione delle domande di titoli, a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1187/2009, e l'anno contingentale durante il quale si effettuano le esportazioni nonché l'elevata volatilità dei prezzi nel settore di prodotti lattiero-caseari ed un'accresciuta concorrenza per il latte in polvere nella Repubblica dominicana hanno aumentato il rischio che gli esportatori possano ritrovarsi con titoli che non sono o sono solo parzialmente utilizzati, con il risultato di una perdita della relativa cauzione. È quindi opportuno rinviare la presentazione delle domande di titoli da aprile a maggio e prevedere un altro periodo di attribuzione.

(8) Inoltre, una riduzione della cauzione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, incoraggerebbe gli operatori a non astenersi dal presentare domanda di titoli; occorre quindi prevederla e precisare altresì che l'articolo 9 non si applica al contingente preferenziale aperto dalla Repubblica dominicana in modo da rendere tale contingente più attraente per gli esportatori.

(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1187/2009.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

[2] Regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1).